Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75 — **Roma - Lunedì, 17 dicembre 1934 - Anno XIII** — **Numero 295**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. **1983.**
Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 941;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla riforma di alcune tasse di bollo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tasse di bollo di lire 3, lire 5, lire 7, lire 10 e lire 15, stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, sono rispettivamente determinate in lire 4, lire 6, lire 8, lire 12 e lire 18.

Le tasse fisse di lire 5,10 per le copie, seconde ed ulteriori di cambio di lire 60 e lire 27, da corrispondersi per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, nonchè quelle di lire 35 e lire 21, da corrispondersi per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa, in tali misure stabilite dal primo, quarto e quinto comma dell'art. 2 del citato R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, sono rispettivamente determinate in lire 6,10 lire 72 e lire 32 e in lire 40 e lire 24.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le tasse di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 e quelle indicate nell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142. Sono applicabili, per l'attuazione del presente decreto, le norme di cui agli articoli 9 a 11 del medesimo Regio decreto-legge n. 142.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. **1984.**
Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvato il testo unico delle tasse automobilistiche;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2446;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 638;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 637;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare nei riguardi tributari l'industria automobilistica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di circolazione per le autovetture adibite al trasporto di persone, provviste di motore con potenza tassabile di 30 HP ed oltre, escluse quelle adibite a servizi di linea, è dovuta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni per le autovetture provviste di motore con potenza tassabile di 30 HP.

Art. 2.

Limitatamente a due autovetture, delle quali una di potenza non inferiore ai 18 HP, di proprietà della stessa persona, ditta od ente, adibite al trasporto di persone, escluse le autovetture adibite al servizio di linea, può avere luogo la circolazione alternativa dell'una o dell'altra autovettura mediante il pagamento della sola tassa di circolazione dovuta per l'autovettura di maggiore potenza tassabile.

Per le autovetture adibite a noleggio di rimessa ed a servizio da piazza la disposizione di cui al comma precedente

si applica solo quando almeno una delle due autovetture sia provvista di motore di potenza tassabile non inferiore ai 25 HP.

Art. 3.

Per il pagamento della tassa di circolazione a norma del precedente articolo non è consentita la facoltà di effettuare il versamento della tassa medesima per periodi di quattro mesi, a mente del secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, ferma restando la disposizione di cui al primo comma dello stesso art. 1, concernente il pagamento della tassa annuale in ragione di dodicesimi della tassa stessa.

Il pagamento della tassa deve essere annotato, da parte degli uffici esattori, sulla licenza di circolazione della autovettura di maggiore potenza. Gli estremi di tale pagamento devono essere riportati dagli stessi uffici sulla licenza della autovettura di minore potenza insieme con l'indicazione del numero della licenza di circolazione della autovettura di maggiore potenza.

Art. 4.

Nel caso di pagamento di una sola tassa a norma del precedente art. 2, l'autovettura che circola deve portare in modo ben visibile, sulla parte anteriore dell'autoveicolo, esclusi i fari, entro apposita custodia costruita in modo da renderne possibile il trasporto dall'uno all'altro autoveicolo, apposito disco contrassegno comprovante il pagamento della tassa di circolazione per l'autovettura di maggiore potenza, con l'indicazione degli estremi di individuazione di ambedue le autovetture.

Il conducente l'autovettura in circolazione deve essere munito, per esibirle, ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, della licenza di circolazione di ciascuna delle due autovetture.

Art. 5.

Le violazioni alle disposizioni del precedente articolo 4 sono punite:

a) con la pena pecuniara da L. 100 a L. 1000, qualora l'autovettura in circolazione sia sfornita del prescritto disco contrassegno;

b) con la pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalla sanzione di cui alla precedente lett. *a*), qualora la vettura in circolazione non sia accompagnata dalle due licenze a norma del suddetto art. 4.

Art. 6.

Per le autovetture nuove di fabbrica adibite al trasporto di persone, provviste di motore della potenza tassabile non superiore a 12 HP e del prezzo massimo di vendita al pubblico di lire dodicimila, che entreranno in circolazione dal 1° gennaio 1935-XIII fino al 31 dicembre 1935-XIV, il periodo di esenzione dalla tassa di circolazione è stabilito in mesi nove compreso quello dell'entrata in circolazione, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1933, numero 1237, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 638.

Le autovetture suddette per poter circolare durante il periodo di esenzione devono munirsi dell'apposito disco contrassegno, mediante il pagamento del diritto fisso di lire dieci.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1935-XIII.

Il Ministro per le finanze è autorizzato di emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 53. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1985**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia del Celeste Reale e Militare Ordine di Maria SS.ma della Mercede (Mercedari), con sede in Roma.

N. 1985. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia del Celeste Reale e Militare Ordine di Maria SS.ma della Mercede (Mercedari), con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1986**.
Erezione in ente morale dell'Istituto fascista di pubblica assistenza e beneficenza, in Carrara.

N. 1986. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Istituto fascista di pubblica assistenza e beneficenza, in Carrara, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1934.
Nomina del presidente della Commissione incaricata di reggere l'« Ente Radiorurale ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 15 giugno 1933-XI, n. 791, concernente la costituzione dell'« Ente Radiorurale »;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1933-XI con il quale venne nominata la Commissione incaricata di reggere l'Ente suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1934-XII, col quale vennero sostituiti taluni dei componenti la Commissione medesima;

Visto che per il decesso dell'ing. Enrico Marchesi, occorre provvedere alla nomina di un membro e del presidente della suddetta Commissione;

Sentito il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale ed il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

S. E. l'on. rag. Achille Starace, Segretario del Partito Nazionale Fascista, è nominato membro e presidente della Commissione incaricata di reggere l'« Ente Radiorurale ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(10447)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera Pia Lombarda, in Messina.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1934, col quale veniva prorogato, fino al 30 corrente mese, il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1933, n. 972, della temporanea gestione dell'Opera Pia Lombarda in Messina;

Ritenuta la opportunità di accordare al commissario una nuova proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 972;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato al 31 gennaio 1935-XIII.

I prefetti di Milano e di Messina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10445)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1934.

Approvazione delle nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle dette voci, venga fissato periodicamente dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, con il quale furono introdotte modificazioni alla tariffa dei dazi doganali, disponendo — tra l'altro — che i prodotti già nominati specificatamente nella sottovoce 658-*a*-2 e tassati in base al peso fossero, invece, compresi nella sottovoce 658-*a*-5 riferentesi ai prodotti non nominati e tassati mediante una percentuale sul relativo valore ufficiale;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1927 con il quale fu disposto che i prodotti compresi nella voce 658 lettera *a* numeri 2 e 3 della tariffa vengano tassati mediante l'applicazione di una percentuale sul valore ufficiale dei prodotti medesimi;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1930, n. 1936, convertito nella legge 11 giugno 1931, n. 933, con il quale fu disposto di tradurre in valuta legale l'ammontare dei dazi doganali unitari sulla base del conguaglio stabilito dal R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 511;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1932 che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle suddette voci di tariffa;

Di concerto col Ministro per le corporazioni;

Determina:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto Ministeriale 1° novembre 1932, le tabelle allegate *A*, *B*, *C*, *D*, indicanti i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

ALLEGATO *A*.

VOCE 658-*a* 2, 3, 5.

Olii essenziali ed essenze, non deterpenati, di chiodi di garofano, di menta e non nominati.

		Valore per Kg — Lire
Olio essenziale	di angelica	800 —
Id.	di anice comune	30 —
Id.	di badiana	18 —
Id.	di cajeput	20 —
Id.	di camomilla comune	800 —
Id.	di camomilla romana	1300 —
Id.	di cananga	50 —
Id.	di cannella di Ceylan	200 —
Id.	di cannella di China	35 —
Id.	di cardamomo	550 —
Id.	di carvi	70 —
Id.	di citronella	12 —
Id.	di eucalipto	8 —
Id	di finocchio	45 —
Id.	di garofano chiodi	40 —
Id.	di geranio	130 —
Id.	di ginepro	40 —
Id.	di lavanda	110 —
Id.	di legno cedrino	18 —
Id.	di legno sandalo Indie orientali	180 —
Id.	di legno sandalo Indie occidentali	80 —
Id.	di lemongrass	18 —
Id.	di linaloe di Brasile e di Gujana	50 —
Id.	di linaloe giapponese	12 —
Id.	di macis	55 —
Id.	di menta	130 —
Id.	di neroli	1200 —
Id.	di origano	35 —
Id.	di patsciulì	100 —
Id.	di petitgrain	30 —
Id.	di rosmarino	20 —
Id.	di salvia comune	30 —
Id.	di salvia sclarea	600 —
Id.	di senape	120 —
Id.	di spigo	25 —
Id.	di timo	30 —
Id.	di vetiver	130 —
Id.	di ylang-ylang	250 —
Olii essenziali	altri	200 —

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO *B*.

VOCE 658-*b*.

Olii essenziali ed essenze, deterpenati.

	Valore per Kg Lire
Olio essenziale di anice comune	60 —
Id. di anice stellato (badiana)	120 —
Id. di arancio amaro	1500 —
Id. di arancio dolce	1500 —
Id. di bergamotto	200 —
Id. di cannella di Ceylan	600 —
Id. di cannella di China	75 —
Id. di cedro	400 —
Id. di lavanda	200 —
Id. di limone	300 —
Id. di mandarino	4000 —
Id. di menta	180 —
Id. di neroli	4000 —
Id. di petitgrain	75 —
Id. di rosa	8000 —
Id. di rosmarino	65 —
Olii essenziali ed essenze deterpenati, altri	350 —

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO *C*.

VOCE 681.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati.

	Valore per Kg. Lire
Acetato di geranile	70 —
Id. di linalile	75 —
Id. di terpenile	30 —
Acetofenone	50 —
Acido fenilacetico	30 —
Alcool benzilico	15 —
Id. cinnamico	65 —
Id. feniletilico	60 —
Aldeide anisica	68 —
Id. fenilacetica	100 —
Anetolo	35 —
Bromostirolo	75 —
Cinnamato di etile	55 —
Id. di metile	55 —
Citrale	90 —
Citronellale	50 —
Citronellolo	75 —
Cumarina	55 —
Eliotropina	45 —
Etere difenilico	15 —
Eucaliptolo	25 —
Eugenolo	65 —
Geraniolo	65 —
Idrossicitronellale	90 —
Ionone	110 —
Isoeugenolo	85 —
Linalolo	70 —
Mentolo	90 —
Muschio artificiale	100 —
Nerolina	30 —
Ossido di fenile (V. Etere difenilico).	
Safrolo	7 —
Salicilato di amile	25 —
Id. di metile	10 —
Terpineolo	18 —
Timolo	50 —
Vaniglina	120 —
Yara-yara	28 —
Profumi sintetici e costituenti di essenze, altri	180 —

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO *D*.

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi e i principî attivi e amari assimilati dal Repertorio agli alcaloidi).

	Valore per Kg. Lire
Agaricina	450 —
Aloina	60 —
Apomorfina idroclorato	9500 —
Atropina	1200 —
Id. salicilato	1250 —
Id. solfato	850 —
Berberina idroclorato	600 —
Id. solfato	600 —
Brucina	110 —
Id. idroclorato	90 —
Id. nitrato	90 —
Id. solfato	90 —
Caffeina	35 —
Id. benzoato	30 —
Id. citrato	30 —
Id. idrobromato	30 —
Id. salicilato	30 —
Id. e sodio benzoato	30 —
Id. e sodio salicilato	30 —
Id. valerianato	70 —
Cantaridina	7500 —
Capsicina	120 —
Cocaina	3500 —
Id idroclorato	3200 —
Codeina	2050 —
Id. fosfato	1650 —
Id. idroclorato	1800 —
Id. solfato	1700 —
Colchicina e suoi sali	13500 —
Diacetilmorfina e suoi sali	2700 —
Digitalina amorfa	5500 —
Id. cristallizzata	8800 —
Emetina bromidrato	2500 —
Id. idroclorato	2500 —
Eserina	10500 —
Id. (sali di)	6500 —
Etimorfina idroclorato	2100 —
Giusquiamina e suoi sali	2000 —
Idrastina e suoi sali	9000 —
Idrastinina e suoi sali	6500 —
Joimbina idroclorato	850 —
Morfina	2700 —
Id. (sali di)	2250 —
Omatropina e suoi sali	3300 —
Papaverina e suoi sali	1350 —
Pelletterina solfato	9200 —
Id. tannato	4050 —
Pilocarpina	1550 —
Id. idroclorato	850 —
Id. nitrato	850 —
Saponina	35 —
Scopolamina e suoi sali	8000 —
Solanina	7200 —
Id. idroclorato	8100 —
Sparteina solfato	180 —
Stricnina	240 —
Id. arseniato	240 —
Id. fosfato	240 —
Id. idroclorato	240 —
Id. ipofosfito	240 —
Id. nitrato	240 —
Id. solfato e bisolfato	240 —
Teobromina	35 —
Id. e sodio acetato	30 —
Id. e sodio salicilato	35 —
Veratrina	490 —
Alcaloidi, loro sali, glucosidi, principi attivi, amari, non nominati, altri	1500 —

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(10468)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta dal comune di Acireale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Acireale il 15 giugno 1934-XII a rogito del segretario capo del Comune (n. 4775 del repertorio), atto col quale il Comune medesimo ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, le palestre coperta e scoperta annesse all'ex convento S. Domenico e taluni locali al piano terreno e al primo piano dell'edificio del convento medesimo, adattati ad uso di « Casa del Balilla », ed esattamente descritti nell'atto, mentre l'Opera nazionale Balilla si è impegnata a corrispondere al Comune la somma di L. 140.000 a titolo di concorso nelle spese da esso sostenute per la sistemazione dei locali in parola;
Veduta la deliberazione n. 1 in data 15 novembre 1931-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Acireale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10455).

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1934.
Facilitazioni ferroviarie per i viaggi di andata e ritorno in destinazione di località mète di sports invernali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C.311/39804/23 in data 10 novembre 1934-XIII;
Visto il R. decreto n. 2641 in data 10 settembre 1923;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È concessa, nel periodo degli sports invernali, l'applicazione della metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno in destinazione di località mète di sports invernali.

Art. 2.

La concessione suindicata sarà subordinata ad una permanenza minima di sei giorni nella località terminale del viaggio di andata.

Art. 3.

Con apposito provvedimento amministrativo saranno stabilite le località per le quali si applica la riduzione e le norme particolari di applicazione delle facilitazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(10456)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1934.
Sostituzione di un membro e del segretario nella Commissione incaricata di reggere l'« Ente Radiorurale ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 15 giugno 1933-XI, n. 791 concernente la costituzione dell'« Ente Radiorurale »;
Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1933-XI con il quale venne nominata la Commissione incaricata di reggere l'Ente suddetto;
Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1934-XII, col quale vennero sostituiti taluni dei componenti la Commissione medesima;
Visto che per la cessazione delle cariche già ricoperte dall'on. Alberto Pirelli, membro, e dal comandante Gino Montefinale, segretario, occorre provvedere alla loro sostituzione nella Commissione medesima;
Sentito il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale ed il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Raoul Chiodelli, direttore generale dell'Ente italiano audizioni radiofoniche, è nominato membro della Commissione incaricata di reggere l'« Ente Radiorurale » in sostituzione dell'on. dott. Alberto Pirelli.
Il gr. uff. Giuseppe Gneme, capo servizio, ispettore generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, è nominato segretario della Commissione stessa in sostituzione del comandante Gino Montefinale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(10449)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1934.
Nomina della Commissione incaricata di proporre provvedimenti per proteggere le radioaudizioni in Varese dalle perturbazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 8 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 del regolamento 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su citata;

Considerata la necessità di nominare una Commissione tecnica che esegua i necessari accertamenti sulle perturbazioni causate in Varese alle radioaudizioni dal funzionamento del servizio tramviario, e proponga provvedimenti idonei ad attenuare quanto più possibile tali disturbi;

Visto che il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Varese ha designato l'ing. comm. Masserizzi Aurelio a rappresentare la Società Varesina per imprese elettriche, esercente il servizio tranviario in Varese, nella Commissione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

È nominata una Commissione con l'incarico di eseguire esperimenti in relazione alle perturbazioni causate alle radioaudizioni nella città di Varese dal servizio tranviario, e di proporre le modificazioni da apportarsi ai relativi impianti allo scopo di eliminare, quanto più possibile, tali perturbazioni.

La Commissione sarà così costituita:

ing. cav. uff. Molfino Pietro, ispettore dell'Azienda telefonica statale, presidente;

ing. comm. Masserizzi Aurelio, in rappresentanza della Società Varesina imprese elettriche, membro;

sig. Salimbeni Alfonso, capo ufficio dell'Amministrazione postelegrafonica, in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal capo ufficio sig. Salimbeni Alfonso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(10448)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1934.
Modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII, contenente norme che regolano le operazioni in cambi o divise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII, n. 804, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 dello stesso giorno;

Determina:

Articolo unico.

All'art. 5 del decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII, contenente norme che regolano le operazioni in cambi o divise è sostituito il seguente:

« È vietata l'esportazione, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, di biglietti di banca, di assegni e di chèques pagabili in Italia, nelle Colonie e nei Possedimenti e di ogni sorta di titoli stilati in lire.

« Le banche, gli enti o le ditte trassate, presso le quali sono pagabili i titoli di cui sopra o che, altrimenti, ne vengano, in qualsiasi modo, in possesso, dovranno subito segnalare all'Istituto di emissione quelli dei titoli suddetti che risultassero aver circolato all'estero, fornendone gli estremi.

« È consentito a coloro che devono recarsi all'estero di portare seco biglietti italiani di taglio non superiore a lire cento per somma che non ecceda complessivamente le Lit. duemila.

« Dalle agevolezze di cui al comma terzo del presente articolo sono escluse le persone che si recano all'estero più volte in uno stesso mese, nonchè quelle abitanti nella zona di frontiera e che abbiano occasione di attraversare con frequenza il confine.

« A dette persone è concesso di portar seco una somma proporzionata alla durata del loro breve soggiorno all'estero ».

Roma, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10478)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 365 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Voinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Garbin Lucia ved. Voinich Martino, figlia del fu Antonio e della fu Voinich Maria, nata a Lisignano (Pola) il 24 luglio 1847 e abitante a Lisignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Voini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai nipoti, figli del fu Voinich Giovanni e fu Sebelich Maria, nati a Lisignano (Pola): Martino, l'11 aprile 1902; Antonio, 30 marzo 1908 e Giuseppe, il 2 ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8308)

N. 387 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle fa-

miglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vodarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vodarich Gasparo, figlio del fu Giovanni e della fu Sidrovich Domenica, nato a Ossero il 17 giugno 1864 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vodari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie seconda Vlacancich Maria fu Domenico e fu Soldicich Domenica, nata a S. Giovanni di Cherso il 9 dicembre 1868, ed al figlio della defunta prima moglie Stanich Antonio, nato ad Ossero l'11 ottobre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8309)

N. 388 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vodarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vodarich Zaccaria, figlio di Gasparo e della fu Stanich Antonia, nato a Ossero il 24 gennaio 1897 e abitante a Ossero, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vodari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Strogna Mercede di Gaudenzio e di Ciprian Maria, nata ad Ossero il 15 gennaio 1903, ed ai figli nati ad Ossero: Antonia, il 5 maggio 1923 e Marino, il 15 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8310)

N. 405 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vodarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vodarich Giovanni, figlio di Damiano e della fu Antonia Soccolich, nato a Neresine il 18 giugno 1856 e abitante a Neresine, via al Monte n. 170, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vodari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soccolich Maria fu Andrea e fu Caterina Zorovich, nata a Neresine il 4 marzo 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8311)

N. 1476 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chert » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chert ved. Antonia, figlia del fu Sebastiano Pinzan e della fu Caterina Clobas, nata a Sovischine (Montona) il 19 agosto 1852 e abitante a Sovichine (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figliastro Chert Giuseppe fu Gregorio e fu Maria Sirotich, nato a Sovischine il 9 febbraio 1890.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8520)

N. 1493 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Chialich » e « Marovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Marovich Maria ved. Chialich Gregorio, figlia del fu Michele e della fu Toncetich (Celich) Maria, nata a Filippano (Dignano) il 7 giugno 1881 e abitante a Marzana (Dignano), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro » e « Chiali » (Mauro Maria ved. Chiali).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Chiali » anche ai figli, nati a Marzana: Giuseppe, il 3 novembre 1906; Giovanni il 23 gennaio 1910; Pietro, il 9 giugno 1912; Giacomo, il 15 aprile 1914; Antonio, il 24 dicembre 1916 e Maria, il 16 gennaio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8521)

N. 1490 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cusma » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cusma Pietro figlio del fu Antonio e della fu Antonia Facchin, nato a Caroiba (Montona) il 6 gennaio 1875 e abitante a Caroiba, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Diviach Antonia fu Giovanni e fu Pavat Giovanna, nata a Caroiba il 2 maggio 1880, ed ai figli, nati a Caroiba: Antonia, il 9 marzo 1902; Paola, il 12 gennaio 1906; Antonio, il 24 ottobre 1907 e Giuseppe, il 30 marzo 1912, nonchè alla nuora Sardoz Emilia fu Giacomo e di Micali Giuseppina, moglie di Cusma Antonio, nata a Novacco il 23 giugno 1910 ed al nipote Guido Antonio, figlio di Antonio e di Sardoz Emilia, nato a Caroiba il 24 novembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8522)

N. 1301 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chialich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chialich Martino, figlio di Martino e della fu Crisanich Maria, nato a Marzana (Dignano) il 2 febbraio 1887 e abitante a Marzana è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zenzerovich Maria di Giuseppe e di Cottina Oliva, nata a Carnizza d'Arsa (Dignano) il 22 gennaio 1888.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 13 aprile 1932 - Anno XII.

Il prefetto: FOSCHI.

(8523)

N. 1510 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climan Michele, figlio del fu Matteo e di Cicoda Maria, nato a Sanvincenti il 1° dicembre 1856 e abitante a Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clima ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bulessich Fosca di Michele e di Bile Maria, nata a Sanvincenti il 4 giugno 1871.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8530)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 11 dicembre 1934-XIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1934, n. 290, concernente agevolazioni tributarie per trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari.

(10471)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 13 dicembre 1934-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1960, portante aumento della tassa di vendita di alcune specie di residui di olii minerali.

(10472)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, in data 9 dicembre 1934, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica ».

(10473)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto della Società italiana di colture agrarie anonima di Milano.

Con Regio decreto 3 agosto 1934-XII, n. 4404, sono state approvate alcune modifiche apportate allo statuto della Società italiana di colture agrarie anonima di Milano.

(10466)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 263.

Media dei cambi e delle rendite
del 14 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.73
Inghilterra (Sterlina)	58 —
Francia (Franco)	77.30
Svizzera (Franco)	380 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.85
Cecoslovacchia (Corona)	49.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.938
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.475
Id. 3,50 % (1902)	83.375
Id. 3 % lordo	65.625
Prestito Conversione 3,50 %	84.65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.025
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102.925
Id. id. 5 % id. 1941	103.05
Id. id. 4 % id. 1943	99.125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	252045	Cocino Emilia di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Levice (Cuneo) . . . . L.	135 —
»	252046	Cocino Michele di Alessandro, minore, ecc., come la preced L.	135 —
»	252048	Cocino Maddalena di Alessandro, minore, ecc., come la preced. L.	135 —
»	252049	Cocino Giuseppe di Alessandro, minore, ecc., come la preced L.	135 —
»	524102	Allario Bartolomeo fu Carlo, domic. a Gorzegno (Cuneo), ipotecata . . . . L.	400 —
3,50 %	663598	Francone Giuseppina moglie di Albano Bartolomeo, domic. a Gorzegno (Cuneo), ipotecata . . . . . . L.	203 —
»	270940	Piazza Camillo fu Giacomo, domic. a Gorzegno (Cuneo), ipotecata . . . . L.	241,50
Prest. Nazionale 5 %	14066	Allario Bartolomeo fu Carlo, domic. a Gorzegno (Cuneo), ipotecata . . . . L.	325 —
Cons. 5 %	500997 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lodigiani Maria fu Alberto, moglie di Lodoletti Antonio, domic. a Piacenza . . . . L. per l'usufrutto: Ielmoni Adele fu Casto, vedova di Lodigiani Alberto.	1000 —
»	391238	Montesi Aldo di Ettore, domic. a Migliarino (Ferrara), ipotecata L.	160 —
»	298271 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Perrean Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Roma . . . . L. per l'usufrutto: Ester Silvera-Oliva fu Antonio, vedova di Perrean Luigi	185 —
»	298270 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Perrean Anna fu Giovanni, nubile, domic. a Piacenza . . . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	185 —
»	409849 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Olivero Giuseppe Andrea, Lucia e Teresa fu Bartolomeo, sotto la patria potestà della madre Musso Maria di Andrea, vedova Olivero, domic. a Boves (Cuneo) . . L. per l'usufrutto: Musso Maria di Andrea, vedova Olivero, domiciliata a Boves.	30 —
»	409851 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	95 —
»	460013	Parrocchia di S. Maria del Carmine in Siano (Catanzaro) . L.	985 —
»	352567	Trane Rocco fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Tanisi Teresa di Cosimo, domic. a Ruffano (Lecce) L.	345 —
3,50 %	211004	Lamberti Giovanni Battista fu Bartolomeo, domic. a Porto Maurizio, ipotecata . . . . L.	105 —
»	217702	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . . L.	17,50
»	512854	Intestata come la precedente, domic. a Diano Marina (Porto Maurizio), ipotecata . . . . L.	297,50
Cons. 5 %	413921	Morella Giulia Amalia fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Marchi Margherita, vedova Morella, domic. ad Invorio Inferiore (Novara) . . . . L.	25 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	36715 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Luca Orazio, Nicola, Giuseppe e Antonina fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bonfiglio Giovanna di Nicola, vedova De Luca, domic. ad Itala Superiore (Messina) . . . . L. per l'usufrutto: Bonfiglio Giovanna di Nicola, vedova di De Luca Domenico.	125 —
3,50 %	685515	Dubois Gabriele di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Roma . . . . L.	28 —
3 %	40150	Chiesa della Nazione Armena di Livorno . . . . . L.	51 —
3,50 %	726683 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Querini Elena fu Marcantonio, moglie di Alfaro Ferdinando, domic. a Palermo, vincolata per dote . . L. per l'usufrutto: Gulotta Rosalia fu Giovanni, moglie di Bivona Giuseppe.	535,50
Cons. 5 %	460081	Piane Elvira fu Domenico, moglie di Leonetti Giovanni, domic. a Cosenza, vincolata . . . . L.	140 —
3,50 %	206664	Parroco pro tempore della Parrocchia di tutti i Santi in Catanzaro . . . . L.	3,50
»	334576	Parrocchia di Santa Maria di ogni Santi in Catanzaro . . L.	7 —
»	754593	Intestata come la precedente . . . . L.	7 —
Cons. 5 %	413700	Intestata come la precedente . . . . L.	185 —
3,50 % (1902)	3768	Intestata come la precedente . . . . L.	38,50
Cons. 5 %	425833 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sacerdote Letizia fu Emanuele, vedova di Teschi Vittorio, domic. a Torino . . . . L. per l'usufrutto: Olivetti Faustina fu Salomon, domic. a Torino.	200 —
»	425834 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . L. per l'usufrutto: Vitrotto Maria-Giustina o Giustine fu Ignazio.	200 —
»	425835 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . L. per l'usufrutto: Levi Lotta Irma di Salvatore.	200 —
»	425835 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Inestata come la proprietà precedente . L. per l'usufrutto: Gaschino Maria fu Vittorio, domic. a Chieti.	100 —
3,50 %	598678 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vestri Ranieri di Giovanni, domic. a Pisa L. per l'usufrutto: Grimaldi Maria fu Girolamo, nubile.	157,50
»	831482	Alongi Marianna-Aurora-Giuseppa fu Arcangelo, moglie di Livatino Giuseppe, domic. a Caltanissetta, vincolata . . . L.	458,50
»	831483	Alongi Marianna fu Arcangelo, moglie, ecc., come la precedente, vincolata . . . . L.	1095,50
Cons. 5 %	533791	Alongi Marianna-Aurora-Giuseppa fu Arcangelo, moglie, ecc., come la precedente, vincolata . . . . L.	930 —
Cons. 5 % Littorio	80784	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . L.	350 —
Cons. 5 %	128138 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tosi Beatrice e Carlo fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Mariani Maria fu Carlo, vedova di Tosi Francesco, in parti uguali, domic. a Milano L. per l'usufrutto: Mariani Maria fu Carlo, vedova di Tosi Francesco, domic. a Milano.	6010 —
»	403286 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Diatto Vittoria fu Vittorio, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Maria fu Agostino, vedova di Diatto Vittorio, domic. a Torino . . . . L. per l'usufrutto: Ferrari Maria fu Agostino, vedova di Diatto Vittorio.	1250 —
3,50 % Mista	3789	Miglionico Giuseppe fu Domenico, domic. a Viggiano (Potenza) L.	140 —
»	5457	Intestata come la precedente . . . . L.	70 —
»	3790	Miglionico Prospero fu Domenico, domic. a Viggiano (Potenza) L.	140 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	99011	Legato dotale detto Federici, istituito dal fu Girolamo Anselmi, amministrato dal parroco e dal sacerdote seniore della Parrocchiale Chiesa di Naglio nel comune di Travo (Piacenza) L.	7 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	11603	Moretti Iacopo di Giuseppe, domic. a Stia (Arezzo) . . . L.	20 —
3,50 %	674567 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carducci Clara di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli . . . . . L. per l'usufrutto: Mormile Giulia fu Francesco, vedova di Carducci Carlo.	350 —
Cons. 5 %	202820 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Murchio Rodolfo fu Carlo, domic. in Alassio (Genova) . . . . L. per l'usufrutto: Puppo Felicita di Ferdinando, moglie del titolare.	2000 —
3,50 % (1902)	12361	Parrocchia Immacolata Concezione e S. Carlo Borromeo in Zambrone (Catanzaro) . . . . L.	7 —
Cons. 5 %	555898	Accardi Francesco e Rosetta fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre Mendola Vincenza, vedova Accardi, domiciliata a Palermo . . . . L.	1210 —
»	516773	Russo Antonietta di Vincenzo, moglie di Montenero Giuseppe, domic. a Volturara Appula (Foggia), vincolata . . . L.	595 —
3,50 %	397802	Cavanna Adele di Carlo, nubile, domic. a Bosco Marengo (Alessandria) . . . . L.	91 —
»	624921	Cavanna Adele di Carlo, moglie di Militello Francesco, domic. come la precedente . . . . L.	21 —
»	762197	Cavanna Adele fu Carlo, moglie di Militello Francesco, domic. a Boscomarengo (Alessandria) . . . . L.	350 —
»	762198	Intestata come la precedente . . . . L.	175 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	23229	Berardi Mario di Giovanni . . . . L.	20 —
Cons. 5 %	427033 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Cario Iolanda fu Ferdinando, nubile, domiciliata a Nola (Napoli) . . . . L. per l'usufrutto: Cecaro Ersilia fu Ottavio, vedova De Cario.	2105 —

Roma, 29 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9804)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	202855	1.155 —	*Aliani* Vittoria di Carlo, moglie di Canepari Pietro, domt. a Caselle Torinese (Torino).	*Alliana* Vittoria di Carlo, moglie ecc. come contro.
»	646629	105 —	*Depetrini Teresa* fu Giovanni Battista, ved. di Rossi *Antonio*, dom. a Fontanetto Po (Novara).	*Petrini Clara-Maria-Teresa* fu Giovanni Battista, ved. di Rossi *Giovanni-Antonio*, domt. a Fontanetto Po (Novara).
»	588021	332,50	*Depetrini Teresa* fu Giovanni Battista, ved. di Rossi *Antonio*, dom a Fontanetto *da* Po (Novara).	
»	249234	210 —	*Depetrini Teresa* fu Giovanni Battista, moglie di Rossi Giovanni Antonio, dom. a Fontanetto *da* Po (Novara).	
» »	370414 370415	17,50 17,50	Giambruno Franca } fu Francesco, minori Giambruno Anna } sotto la p. p. della madre *Cordose* Rosaria fu Pietro, vedova Giambruno, domiciliate a Palermo; vincolate di usufrutto.	Giambruno Franca } fu Francesco, minori Giambruno Anna } sotto la p. p. della madre *Cordone* Rosaria fu Pietro, ved. ecc. come contro.
»	440154	150,50	*Viglietti* Armando di Vitale, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	*Biglietti* Armando di Vitale, minore ecc. come contro.
»	292140	133 —	Reinach *Emma* fu Marco, moglie di Salvatore Dina fu Salomone Moisè, domt. in Acqui (Alessandria) vincolata.	Reinach *Speranza-Ester-Emma* fu Marco, moglie ecc. come contro vincolata.
» »	172492 206263	52,50 122,50	Dacomo Maria, *Teresa*, Carolina, *Angiolina*, Palmira, *Gaudenzio* e Gaspare di Giuseppe, minori sotto la p. p. del loro padre, domt. a Milano.	Dacomo Maria, *Luigia-Teresa*, Carolina, *Angiola*, Palmira, *Carlo-Gaudenzio*, e Gaspare di Giuseppe, minori ecc come contro.
Buoni del Tesoro novennali 7ª Serie	874 875	Cap. 12.000 — » 3.000 —	Di Maria Anna fu Paolo, minore, sotto la p. p. della madre Armillei *Augusta* di Enrico, ved. Di Maria. Il secondo Buono è con usufrutto ad Armillei *Augusta* di cui sopra.	Di Maria Anna fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Armillei *Agostina* di Enrico, ved Di Maria. Il secondo Buono è con usufrutto ad Armillei *Agostina* di cui sopra.
3,50 %	85698	63 —	Ciarlo *Luigi* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Campi *Luigia* fu Carlo, ved. di Ciarlo Pietro, domt. a Savona (Genova).	Ciarlo *Benito-Luigi* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Campi *Luisa* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
»	130098	175 —	Remolif *Andrea* fu Luigi, domt. a Chiamonte (Torino).	Remolif *Pietro-Andrea* fu Luigi, domt. come contro.
» » »	342848 412877 418606	25,50 73,50 24,50	Beraudi *Margherita* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Cuniberti Caterina fu Filippo, ved. di Beraudi Michele, domt. a Mondovì (Cuneo).	Beraudi *Maria-Margherita-Rosa-Teresa* fu Michele, minore ecc. come contro.
»	44156	77 —	Paulesu Carlo fu *Angelo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano.	Paulesu Carlo di *Pietro-Angelo*, minore ecc, come contro.
» »	71999 539302	66,50 10,50	Paulesu *Angelo* fu Francesco, domt. a Milano.	Paulesu *Pietro-Angelo* fu Francesco, dom. a Milano.
»	56967	112 —	Ghezzi *Dina* fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Oriani Maria fu Giuseppe, ved. Ghezzi, domt. a Milano.	Ghezzi *Aldina* fu Ettore minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10359)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % » » » Cons. 5 %	392303 392373 687359 758493 269598	73,50 105,50 45,50 35 — 250 —	Peira *Luigia* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Manfredi Giuseppina Bartolomeo, ved. Peira, domt. a Mondovì (Cuneo).	Peira *Maria-Luisa* fu Francesco, minore ecc. come contro.
3,50 %	398722	45,50	Ambrosi *Elisa* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Morosi Ida fu Giovanni, ved. Ambrosi, domt. a Tresana (Massa).	Ambrosi *Alice* fu Pietro, minore ecc. come contro.
»	626173	87,50	Peretto *Pietro* fu Antonio, domt. a Settimo Vittone (Torino).	Peretto *Giovanni-Pietro* fu Antonio, domt come contro.
»	655459	28 —	Gariglio *Ernesta* di *Francesco*, minore sotto la p. p. del padre Gariglio *Francesco* di Giovanni, domt. a Trofarello (Torino) e figli nascituri da detto Gariglio *Francesco*.	Gariglio *Maria* di *Giuseppe-Francesco*, minore sotto la p. p. del padre Gariglio *Giuseppe-Francesco* di Giovanni, domt. come contro, e figli nascituri da detto Gariglio *Giuseppe-Francesco*.
»	9053	192,50	Vanni *Isolina* fu Giuseppe, moglie di Paoletti Ugo, domt. a Sesto Fiorentino (Firenze) vincolata.	Vanni *Maria-Aurelia-Isolina-Maddalena* fu *Costantino*, moglie ecc. come contro, vincolata.
3,50 % Mista	3371	70 —	Bosio *Clemente* fu Giovanni Battista, domt. a Finalborgo (Genova).	Bosio *Antonio-Clemente* fu Giovanni Battista, domt. come contro.
3,50 %	432569	350 —	Intestata come la precedente, domt. a S. Cristoforo (Alessandria).	Intestata come la precedente, domt. come contro.
»	362483	15,148 —	Figli nascituri di Costantini *Lilly* fu Andrea, nubile, domt. a Firenze e in caso di mancanza di prole, agli eredi legittimi di Costantini Emilio fu Luigi; con usuf. vital. a Costantini *Lilly* fu Andrea, domt. a Firenze.	Figli nascituri di Costantini *Giuseppina-Emilia-Fanny* fu Andrea, nubile, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Costantini *Giuseppina-Emilia-Fanny* fu Andrea, domt. a Firenze.
» »	536989 543852	133 — 101,50	Dimitri *Salvatore* fu Gregorio, domt. a Manduria (Lecce).	Dimitri *Giuseppe-Salvatore* fu Gregorio, domt. come contro.
» »	111350 111351	70 — 21 —	*Cevalini* Salvatore, *Fortunato* e Giuseppina fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Trebbi Luigia fu Salvatore ved. *Cevalini*, domt. a Pesaro. La 2ª rendita è con usufrutto a Trebbi Luigia fu Salvatore, ved. di *Cevalini* Alfredo, domt. a Pesaro.	*Cevolini* Salvatore, *Fortunata* e Giuseppina fu Alfredo minori ecc. come contro. La 2ª rendita è con usufrutto a Trebbi Luigia fu Salvatore, ved. di *Cevolini* Alfredo, domt. a Pesaro.
»	111353	38,50	*Cevalini Fortunato* fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Trebbi Luigia fu Salvatore, ved. *Cevalini*, domt. a Pesaro.	*Cevolini Fortunata* fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Trebbi Luigia fu Salvatore, ved. *Cevolini*, domt. a Pesaro.
»	111354	31,50	*Cevalini* Salvatore fu Alfredo, minore ecc. come la precedente.	*Cevolini* Salvatore fu Alfredo, minore ecc. come la precedente.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	111352	42 —	*Cevalini* Giuseppina fu Alfredo, minore ecc. come la precedente.	*Cevolini* Giuseppina fu Alfredo, minore ecc. come la precedente.
»	8126	140 —	Frioli *Giulio* fu Luigi domt. a Rimini (Forlì).	Frioli *Pompeo* fu Luigi, domt. come contro.
» »	237431 238562	1.249,50 647,50	Giaccone *Guglielmo* fu Ferdinando, domt. a Pamparato (Cuneo); con usufrutto a Prato *Nicoletta-Maria* fu Giovanni, ved. di Giaccone Ferdinando, domt. a Pamparato.	Giaccone *Edoardo-Guglielmo* fu Ferdinando domt. come contro. con usufruto a Prato *Maria-Nicoletta* fu Giovanni ved. ecc. come contro.
»	366247	105 —	Fontan *Elisabetta* fu Michele Massimino, moglie di Perino Serafino, domt. a Mompantero (Torino).	Fontan *Cristina-Elisabetta* fu Michele-Massimino, moglie ecc. come contro.
»	44739	675,50	Palumbo Gaetano, Giuseppe e Maria fu Alfonso, minori sotto la p. p. della madre Saggese *Deva* fu Agostino, ved. di Palumbo Alfonso, domt. a Nocera Inferiore (Salerno); con usufrutto vitalizio a Saggese *Deva* fu Agostino di cui sopra.	Palumbo Gaetano, Giuseppe e Maria fu Alfonso, minori sotto la p. p. della madre Saggese *Dorodea* fu Agostino, ved. ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Saggese *Dorodea* fu Agostino, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con il decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 24 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10269)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.